



Comune di Montegaldella

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE – ACCONCIATORE – ESTETISTA – TATUAGGIO – PIERCING

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 14/04/2021

SOMMARIO

CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto del regolamento
- Articolo 2 – Esercizio dell'attività
- Articolo 3 – Condizioni per lo svolgimento dell'attività
- Articolo 4 – Tipologie di attività
- Articolo 5 – Attività di tatuaggio e piercing
- Articolo 6 – Attività svolte presso l'abitazione dell' esercente
- Articolo 7 – Attività didattiche

CAPO SECONDO – NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

- Articolo 8 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
- Articolo 9 – Obbligo di esposizione della S.C.I.A. e di conservazione della documentazione
- Articolo 10 – Modifiche degli esercizi esistenti
- Articolo 11 – Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività
- Articolo 12 – Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa
- Articolo 13 – Trasferimento della sede

CAPO TERZO – NORME IGIENICO SANITARIE

- Articolo 14 – Accertamenti igienico-sanitari
- Articolo 15 – Requisiti dei locali
- Articolo 16 – Requisiti minimi igienico-sanitari dei locali .per attività di estetista-acconciatore-barbiere
- Articolo 17 – Requisiti minimi igienico-sanitari dei locali per l'attività di tatuaggio e piercing
- Articolo 18 – Requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche
- Articolo 19 – Norme igieniche per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing
- Articolo 20 – Norme igieniche per l'esercizio delle attività
- Articolo 21 – Prodotti utilizzati nell'attività

CAPO QUARTO – ORARI E TARIFFE

- Articolo 22 – Orari, tariffe e pubblicità

CAPO QUINTO – CONTROLLI E SANZIONI

- Articolo 23 – Vigilanza e controlli
- Articolo 24 – Sanzioni amministrative pecuniarie
- Articolo 25 – Chiusura dell'esercizio

CAPO SESTO – NORME FINALI E DI RINVIO

- Articolo 26 – Disapplicazione di norme precedenti
- Articolo 27 – Norme di rinvio
- Articolo 28 – Entrata in vigore

Appendice: *“Prescrizioni per l'effettuazione della foratura del lobo dell'orecchio”*.

Allegato n. 1: *“Potenziali rischi per la salute derivanti dall'attività di tatuaggio e piercing”* (da consegnare agli utenti)

CAPO PRIMO

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma di società di persone o di capitale, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, con accesso a chiunque ne faccia richiesta oppure riservato a cerchie determinate di persone, sono disciplinate in tutto il territorio comunale da

- Legge 08.08.1985 n. 443 “*Legge-quadro per l’artigianato*” e ss.ms.ii.;
- Legge 04.01.1990 n. 1 “*Disciplina dell’attività di estetista*”;
- Legge 07.08.1990 n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e ss.ms.is.;
- Legge Regionale 27.11.1991 n. 29 “*Disciplina dell’attività di estetista*” e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “*Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali*”;
- D.P.R. 28.12.2000 n. 445 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”, e ss.ms.ii.;
- Legge 17.08.2005 n. 174 “*Disciplina dell’attività di acconciatore*”;
- Legge Regionale 27.10.2009 n. 28 “*Disciplina dell’attività di acconciatore*”;
- D.L. 31.01.2007 n. 7 “*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*”, convertito in Legge 02.04.2007 n. 40;
- D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 “*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*”;
- Circolare del Presidente della Regione Veneto 01.06.2001 n. 9 “*Linee guida del Ministero della Sanità in tema di tatuaggio e piercing. Adempimenti da seguire in ambito regionale riguardanti misure preventive di tutela della salute in connessione alle attività di tatuaggio e piercing*”;
- L.R. 24 del 6.7.2012;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 110 del 12/05/2011.
- delibera G.R.V. n. 11 del 9.1.2013 “*Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing*”; nonché dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Ai sensi dell’articolo 6, comma 7, della L. 174/2005, l’attività di barbiere può continuare ad essere svolta esclusivamente da coloro che alla data del 17 settembre 2005 erano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) qualifica di barbiere;
- b) esercitavano o avevano in precedenza esercitato l’attività di barbiere.

3. Quando le attività di cui al comma 1 sono esercitate in palestre, club, circoli privati, associazioni, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani, strutture ricettive, profumerie ed esercizi commerciali in genere o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore dei soci o per la promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni del presente regolamento e gli addetti all’esercizio dell’attività devono essere in possesso dei prescritti requisiti professionali.

4. Il presente regolamento, per quanto espressamente previsto, si applica altresì alle attività di tatuaggio e piercing, secondo la disciplina generale di cui alla D.G.R.V. 09.01.2013 n. 11.

5. Non sono soggette al presente regolamento:

- a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
- b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D.27.07.1934 n. 1265 e ss.mm.ii.

Articolo 2

Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle attività di barbiere, di acconciatore, di estetista e di tatuaggio e piercing, nell'ambito del territorio comunale, è subordinato a previa presentazione di apposita *Segnalazione Certificata di Inizio Attività* (di seguito "S.C.I.A.") ai sensi dell'art. 19 della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.
2. Fermo il divieto di esercitare le attività di cui al comma 1 in forma ambulante o di posteggio, i titolari, soci, dipendenti o collaboratori delle imprese interessate, in possesso dei prescritti requisiti professionali, possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altra forma di impedimento, compresi matrimoni o altri eventi straordinari analoghi.
3. In caso di manifestazioni legate allo sport, alla moda e allo spettacolo, le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista possono essere svolte a titolo dimostrativo, previa comunicazione al Comune territorialmente competente da presentarsi almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio della manifestazione, da personale in possesso dei prescritti requisiti professionali e nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste dagli articoli 16, comma 9, e 18, comma 7.
4. Il titolare di un'impresa che svolge attività di estetista o di acconciatore, previa apposita comunicazione al Comune nel cui territorio è ubicata la sede legale della propria impresa, può, in via non esclusiva, esercitare l'attività presso i locali di altre imprese di estetista o di acconciatura.
5. La S.C.I.A. di cui al successivo art. 8 abilita anche alla vendita, nei locali cui si riferisce, dei beni accessori alla prestazione del servizio o al trattamento effettuato (es.: prodotti cosmetici, parrucche ed affini), senza necessità del conseguimento delle abilitazioni ed autorizzazioni all'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 31.03.1998 n. 114.
6. Per la vendita di altri prodotti, diversi da quelli indicati al precedente comma, il titolare dovrà provvedere con la presentazione al Comune di apposita S.C.I.A. ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 114 (esercizio di vicinato), previa individuazione e separazione, anche mediante elementi di arredo, di apposita area, nel rispetto dei regolamenti edilizi vigenti.

Articolo 3

Condizioni per lo svolgimento dell'attività

1. La S.C.I.A. è valida per l'intestatario e per i locali di esercizio dell'attività in essa indicati.
2. La S.C.I.A. può essere presentata anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di acconciatore e di estetista nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare o il responsabile tecnico sia in possesso dei rispettivi requisiti professionali.
3. Nei casi di cui al comma 2, il ramo d'azienda corrispondente a ciascuna tipologia di attività può essere ceduto o trasferito distintamente in altra sede.
4. Per ogni sede dell'impresa deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa,

almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale/requisiti soggettivi, che dovrà garantire un'effettiva presenza nei locali di esercizio dell'attività.

5. Il responsabile tecnico in possesso dei prescritti requisiti professionali deve essere effettivamente presente, nei locali e negli orari di esercizio dell'attività, durante l'esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti indicati all'articolo 4 per ciascuna tipologia di attività.
6. Per ciascuna tipologia di attività di cui al presente regolamento, nel caso di variazione dell'unico responsabile tecnico designato, l'attività deve essere sospesa e può essere ripresa soltanto dopo la comunicazione del nuovo nominativo al Comune e alla Camera di commercio per la registrazione della relativa modifica al Registro delle imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane.
7. Quando si è provveduto alla designazione di più responsabili tecnici per ciascuna tipologia di attività e per la medesima sede dell'impresa, la comunicazione di cui al comma 6 deve essere effettuata anche nel caso di variazione di uno qualsiasi dei responsabili tecnici designati.

Articolo 4 **Tipologie di attività**

1. La S.C.I.A. di cui agli articoli 2 e 3 può essere presentata per una o più delle seguenti tipologie di attività:
 - a. **BARBIERE**: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari;
 - b. **ACCONCIATORE**: trattasi di attività, **esercitabile indifferentemente su uomo o donna**, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare, oltre a prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica;
 - c. **ESTETISTA**: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, ivi compresi i centri abbronzatura o "solarium", anche se funzionanti a gettone, la sauna (con esclusione di quella riservata all'uso esclusivo dell'ospite della singola camera in strutture ricettive), la ginnastica estetica, il massaggio estetico ivi compresi i massaggi rilassanti e l'attività di riflessologia plantare (con esclusione del massaggio terapeutico), e l'attività di decorazione e ricostruzione delle unghie (onicotecnico). Il trucco permanente e semipermanente è soggetto ai medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'attività di tatuaggio dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001. L'attività di estetista e l'uso dei prodotti cosmetici, come definiti dalla Legge 11.10.1986 n. 713, e delle apparecchiature in essa consentite, sono regolamentati dalla L. 1/1990, dalla L.R. 29/1991 e ss.mm.ii e dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 110 del 12/05/2011.. Con Ordinanza n. 5355/2008 il Consiglio di Stato, sez. V, ha statuito che "l'attività di estetista ricomprende qualunque trattamento finalizzato al benessere del corpo, ivi compresi i massaggi rilassanti e l'attività di riflessologia plantare".

Articolo 5

Attività di tatuaggio e di piercing

1. L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è subordinato alla presentazione di apposita S.C.I.A., come più avanti disciplinato nel presente regolamento ed secondo le disposizioni contenute nella D.G.R.V. 11/2013.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:

a) l'attività di *tatuaggio* comprende tutte le tecniche atte ad introdurre nel derma umano pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatisi, danno forma al cosiddetto tatuaggio ornamentale. L'attività è svolta tramite l'uso di apparecchiature utilizzanti aghi o strumenti taglienti spinti da energia manuale o di diversa fonte (elettrica, pneumatica, mista, ecc.);

b) l'attività di *piercing* consiste in un trattamento cruento finalizzato all'inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

3. Le attività di cui al comma 2 sono esercitate nel rispetto dei requisiti di idoneità soggettiva ed igienico sanitari dei locali e delle attrezzature come indicati nei successivi articoli, in linea con le disposizioni di cui alla DGRV 11/2013.

4. Alle attività di tatuaggio e piercing si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 8; 9, comma 1; 10, comma 1; 11, 12, 13; 14; 21; 22; 23; 24, e 25 del presente regolamento, oltre agli specifici articoli e commi con espresso riferimento.

5. L'idoneità soggettiva all'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing si ottiene con la frequenza al corso previsto con D.G.R.V. 23.03.2001 n. 693 e con il superamento delle prove finali previste al termine della stessa attività formativa. I requisiti per l'ammissione a tale corso sono:

- aver compiuto il 18^o anno di età;
- essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di II grado oppure di una qualifica professionale almeno triennale, secondo le indicazioni pervenute con nota n. 6042-A16c del 25.09.2008 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

6. Sono riconosciute, ai fini dell'acquisizione dell'idoneità soggettiva all'esercizio di attività di tatuaggio e piercing, le attestazioni rilasciate da altre Regioni a condizione che venga documentato che i percorsi formativi sono stati realizzati conformemente alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" di cui alla nota del Ministero della Sanità n. 2.8/170 del 20.02.1998 e con un numero di ore di formazione non inferiori a quelle dei corsi previsti nella Regione Veneto.

Articolo 6

Attività svolte presso l'abitazione dell'esercente

1. Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano distinti e separati da quelli di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti, abbiano un ingresso autonomo e una destinazione d'uso compatibile con gli strumenti urbanistici comunali. In tali locali devono, altresì, essere consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento con particolare riguardo al capo terzo.

2. Nel caso di cui al comma 1 e comunque quando l'esercizio non ha accesso diretto dalla pubblica via, ovunque sia ubicata l'attività, l'esercente deve apporre all'esterno, in modo ben visibile al pubblico, apposita targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e la tipologia di attività esercitata.

Articolo 7

Attività didattiche

1. Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista esercitate a fini didattici sono soggette a S.C.I.A.
2. L'esercizio dell'attività è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
 - b) idoneità igienico-sanitaria dei locali dove sono svolte le esercitazioni.

CAPO SECONDO

Norme per l'esercizio delle attività

Articolo 8

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

1. La S.C.I.A. per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) nelle forme e modalità previste dal DPR 160/2010 e deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati essenziali:
 - cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del dichiarante;
 - nel caso di società, anche la ragione o denominazione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società;
 - precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività;
 - estremi dell'abilitazione professionale di cui si è in possesso;
 - cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale di ciascun responsabile tecnico dell'azienda;
 - dichiarazione circa la rispondenza dei locali alle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica, con particolare riferimento a quelle sulla destinazione d'uso, ambientale, di prevenzione e di sicurezza;
 - dichiarazione in ordine alla rispondenza dei locali ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa statale e regionale, nonché alle disposizioni e modalità stabilite dalla competente Azienda U.L.S.S e dal presente regolamento.La S.C.I.A. deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero nel caso in cui la segnalazione medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
2. A pena di inammissibilità, la S.C.I.A. dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - a) attestato di riconoscimento dell'abilitazione professionale del titolare o del/i responsabile/i tecnico/i ovvero apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione;
 - b) certificato di conformità igienico-sanitaria rilasciato dall'U.L.S.S. territorialmente competente o altra attestazione similmente valida agli effettivi legge;
 - c) planimetria e layout grafico dei locali e dell'arredamento, con indicazione dell'attrezzatura utilizzata.
3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, alla SCIA per l'attività di tatuaggio e piercing deve, altresì, essere allegata la seguente documentazione:

- a) planimetria dei locali – sottoscritta dall’interessato per conformità – in scala 1:100, con l’indicazione dell’utilizzo dei locali e dei rapporti di aerazione ed illuminazione, delle altezze e della disposizione degli arredi;
 - b) relazione tecnica contenente l’elenco delle attrezzature, con particolare riferimento all’esplicazione delle modalità di detersione, sanificazione e sterilizzazione delle attrezzature;
 - c) indicazione sul sistema di raccolta dei rifiuti ed attestazione della ditta incaricata del trasporto e smaltimento dei rifiuti contaminati
4. Nei casi in cui la S.C.I.A. presentata risulti nulla o inammissibile, la stessa, stante la propria natura, non potrà essere regolarizzata successivamente alla sua presentazione. In tale ipotesi, il responsabile del procedimento, nel comunicare la patologia rilevata nella S.C.I.A. presentata, procederà ai sensi dell’art. 19, comma 3, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
 5. Salvo il caso di S.C.I.A. nulla o inammissibile, l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione stessa. Al procedimento trovano piena applicazione le disposizioni contenute nella Legge 241/1990 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 19.
 6. La sussistenza del titolo per l’esercizio dell’attività è comprovata da copia della segnalazione certificata di inizio attività S.C.I.A. da cui risulti la data della sua presentazione al Comune.
 7. Il SUAP, una volta ricevuta una SCIA per le attività disciplinate nel presente regolamento, provvede a dare immediata informazione, nelle forme e modalità di cui al DRP 160/2010, alla competente Azienda ULSS per l’attività di vigilanza di competenza.

Articolo 9

Obbligo di esposizione della S.C.I.A. e di conservazione della documentazione

1. La S.C.I.A., con l’indicazione del nominativo del/i responsabile/i tecnico/i designato/i per ciascuna sede dell’impresa, deve essere esposta, in modo ben visibile al pubblico, all’interno del locale destinato all’attività.
2. Presso i locali dell’esercizio deve essere altresì conservato l’elenco delle apparecchiature utilizzate nello svolgimento dell’attività di estetista.
3. Coloro che, nei casi previsti dall’art. 2, commi 2 e 4, esercitano l’attività al di fuori dei locali indicati nella S.C.I.A. devono recare con sé copia della S.C.I.A. ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 10

Modifiche degli esercizi esistenti

1. Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto dichiarato e risultante dalla certificazione sanitaria agli atti, comporta la necessità di acquisire un nuovo certificato di conformità igienico- sanitaria.
2. Ogni aggiunta o dismissione delle apparecchiature utilizzate dagli estetisti comporta l’obbligo di aggiornamento del relativo elenco conservato presso i locali di esercizio dell’attività.

Articolo 11

Sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività

1. Il Comune dispone la sospensione dell’attività per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali alle prescrizioni dell’U.L.S.S. competente.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, il titolare non può sospendere l'attività per un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni consecutivi.
3. Il periodo massimo di sospensione di cui al comma 2 si applica anche nel caso di assenza o di variazione dell'unico responsabile tecnico designato ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
4. La sospensione dell'attività per periodi superiori a 30 (trenta) giorni consecutivi è comunicata al Comune.
5. Il periodo di sospensione dell'attività è reso noto al pubblico mediante apposito cartello o altri idonei mezzi di informazione.

Articolo 12

Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione dell'attività il titolare o il rappresentante legale dell'impresa che cessa o il suo avente causa a qualsiasi titolo (nel caso di trasferimento d'azienda) devono darne notizia al competente ufficio comunale.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.
3. Il subentrante già in possesso dell'abilitazione professionale, anche per il tramite del responsabile tecnico, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato apposita comunicazione contenente gli elementi di cui all'articolo 8, comma 1, corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali nonché di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nulla è cambiato per quanto riguarda la disposizione dei locali e le attrezzature assicurando, comunque, la disponibilità minima di un servizio igienico, provvisto di antibagno, attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere e cestino per la raccolta dei rifiuti, dotato di coperchio.
4. Il subentrante per atto tra vivi o a causa di morte, privo dell'abilitazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione professionale o nominato un responsabile tecnico e aver presentato la comunicazione e la segnalazione di cui al comma 3.
5. In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto, indicati dall'articolo 5, comma 3, della Legge 08.08.1985 n. 443, possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito dell'abilitazione professionale, purché l'attività sia svolta da personale in possesso dei requisiti professionali, il cui nominativo sia previamente comunicato al Comune.
6. Dovrà, altresì, essere comunicata al Comune la variazione della denominazione e/o ragione sociale e/o del legale rappresentante della società.
7. Il Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica, potrà richiedere, compatibilmente con gli spazi a disposizione dell'attività, degli adeguamenti igienico-sanitari dei locali, con riferimento a quanto prescritto dal presente regolamento

Articolo 13

Trasferimento della sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare apposita S.C.I.A. al Comune secondo le modalità previste all'art. 8.

CAPO TERZO

Norme igienico sanitarie

Articolo 14

Accertamenti igienico – sanitari

1. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle suppellettili, delle attrezzature e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento nonché della corrispondenza delle apparecchiature in uso nell'attività di estetista a quelle di cui all'elenco allegato alla Legge 1/1990 e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 110/2011, spetta al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente, che rilascia apposito certificato di conformità igienico-sanitaria.
2. I procedimenti tecnici usati in dette attività devono essere conformi alle norme di legge e comunque non nocivi. L'accertamento della conformità alle norme è di competenza degli organi sanitari e di vigilanza.

Articolo 15

Requisiti dei locali

1. Le attività di estetista, acconciatore e barbiere devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, separati, distinti e non direttamente comunicanti con quelli in cui sono esercitate altre attività con le quali possono avere in Comune esclusivamente l'ingresso.
2. Nel caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con quella di barbiere o acconciatore, i locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati, anche se direttamente comunicanti, da quelli destinati all'attività di barbiere o di acconciatore.
3. Salvo il possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 16, i locali devono avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme e dai regolamenti edilizi. Devono, altresì, essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.

Articolo 16

Requisiti minimi igienico–sanitari dei locali per l'attività di estetista-acconciatore-barbiere

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli immobili in cui vengono avviate nuove attività di estetista, di acconciatore e di barbiere devono presentare i seguenti requisiti minimi igienico-sanitari:
 - a) un numero di locali adeguato ai volumi di attività e di superficie conforme a quanto stabilito dai regolamenti edilizi comunali; ciascun locale di lavoro non deve comunque avere una superficie inferiore a 9 metri quadrati. La superficie complessiva dell'area di lavoro, in rapporto al numero di addetti, non potrà essere inferiore a 9 metri quadrati per il primo posto di lavoro e ad ulteriore 5 metri quadrati per ogni successivo;
 - b) in aggiunta all'area di lavoro di cui alla lettera a) devono essere previsti:
 - un locale o spazio destinato all'attesa della clientela, aerato ed illuminato naturalmente o, qualora non sia tecnicamente possibile, provvisto di aerazione artificiale;
 - un bagno aerato naturalmente o artificialmente, con pareti lavabili fino a metri 2, dotato di locale antibagno, con porta a chiusura automatica, e con apertura verso l'esterno,

attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido, asciugamani a perdere e cestino portarifiuti munito di coperchio;

- un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno, il servizio igienico o il ripostiglio) adibito ad uso spogliatoio (se cieco provvisto di areazione forzata che garantisca un ricambio d'aria di 3vol/h), attrezzato con armadietti a doppio scomparto, in numero equivalente al numero degli operatori;
- un locale adibito a ripostiglio per il deposito di materiali in uso nell'esercizio, compresi i prodotti e le attrezzature per la pulizia nonché i contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca. Nel ripostiglio possono essere poste le macchine per il lavaggio e l'asciugatura della biancheria nonché un lavello dotato di acqua calda e fredda per il lavaggio degli stracci;
- un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno, il servizio igienico o il ripostiglio) dedicato in modo esclusivo al lavaggio e al trattamento delle attrezzature e degli utensili utilizzati nell'attività, attrezzato con acqua calda e fredda, piano di lavoro, armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito e cestino portarifiuti munito di coperchio
 - un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico o ripostiglio) dedicato alla preparazione delle tinture sito in prossimità di una finestra apribile verso l'esterno o provvisto di areazione forzata se posto in un locale chiuso;

c) i locali e/o spazi di cui alle lettere a) e b) devono:

- avere un'altezza non inferiore a 2,70 metri, salvo diverse altezze previste dalle norme regolamentari locali. Quando i regolamenti edilizi comunali consentono altezze inferiori, la superficie di ciascun locale di lavoro e dei box di cui alla lettera d) deve essere proporzionalmente più ampia in modo da garantire la stessa cubatura. Se nell'attività sono impiegati più di 5 (cinque) addetti, compresi i soci e i titolari, i locali devono avere un'altezza minima di 3 metri;
- essere dotati di una superficie illuminante minima pari ad 1/10 della superficie in pianta del locale;
- avere una quota apribile pari ad 1/20 della superficie del pavimento ed uniformemente distribuita in modo da favorire il ricambio dell'aria (la porta d'ingresso non considerata). Qualora tale rapporto non sia tecnicamente realizzabile, sarà possibile, per non più del 50%, integrare l'aerazione naturale con una ventilazione meccanica che garantisca un ricambio d'aria di 3 vol/h;
- avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, impermeabili e perfettamente lavabili nonché realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego;

d) nel caso di struttura organizzata in aree o settori operativi separati, la superficie minima calpestabile di ciascun box non dovrà essere inferiore a metri quadrati 6,00. La superficie minima calpestabile potrà essere di metri quadrati 4 nei box adibiti esclusivamente solarium viso; solarium integrale ad assetto verticale detto doccia. Le pareti divisorie dei box non potranno essere indicativamente di altezza superiore a metri 2,20; lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non potrà comunque risultare inferiore a metri 0,50

2. Gli immobili di cui al comma 1, nonché quelli risultanti da ristrutturazioni ed ampliamenti di immobili in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già in esercizio attività di estetista, di acconciatore o di barbiere, devono essere dotati di almeno due servizi igienici con le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo alinea nei seguenti casi:

- a) sempre, quando gli addetti sono in numero superiore a 5 (compresi il titolare e i soci);
 - b) oppure, quando la superficie utile complessiva in cui è svolta l'attività, singola di acconciatore o di estetista ovvero congiunta di acconciatore-estetista è superiore a metri quadrati 70.
3. Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente i locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale devono essere distinti e separati dai locali di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti; devono altresì essere dotati di uno "Spazio Attesa" nonché di un servizio igienico ad esclusiva disposizione dell'attività avente le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo alinea.
 4. I locali o box in cui sono effettuati trattamenti manuali al corpo o al viso devono essere dotati: lavandino con acqua corrente calda e fredda, con rubinetteria a comando "non manuale"; distributore di sapone liquido; distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso e cestini portarifiuti munito di coperchio;
 5. E' obbligatoria l'installazione di un box doccia nel caso in cui nell'esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature, quali massaggi, applicazioni di fanghi o di calore, solarium integrale ad assetto orizzontale e verticale, bagno turco, bagno di vapore e sauna.
 6. L'accesso al box doccia non può avvenire direttamente dal servizio igienico, qualora sia l'unico presente nell'esercizio e, in ogni caso, deve avvenire senza transito per la sala/spazio d'attesa.
 7. I locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di recipienti idonei al contenimento e alla raccolta separata delle varie tipologie di rifiuti prodotti nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale di raccolta e asporto R.S.U.; in particolare, i contenitori per i rifiuti devono essere a tenuta. I rifiuti, quali gli strumenti acuminati o taglienti monouso, devono essere raccolti, secondo le norme vigenti in materia, in appositi contenitori rigidi, in materiale che permetta l'introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali.
 8. Quando congiuntamente all'attività di acconciatore e/o di estetista sia esercitata quella di tatuaggio e piercing o di trucco semipermanente si osservano le disposizioni di cui alla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 e ss.mm.ii. Possono, comunque, essere in comune tra le suddette attività la sala d'attesa, lo spogliatoio e il ripostiglio.
 9. In occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo l'attività di acconciatore e/o di estetista può essere esercitata quando sono predisposte apposite aree attrezzate destinate a titolo esclusivo all'esercizio dell'attività, separate e delimitate mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili, con la presenza di contenitori appositi per i rifiuti da smaltire secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 17

Requisiti igienico-sanitari dei locali per l'attività di tatuaggio e piercing

1. L'attività di tatuaggio e piercing deve essere svolta in locali appositi ed esclusivi, rispondenti ai requisiti generali previsti dalla normativa nazionale, regionale (Dgr n. 11 del 11/09/2013) e locale per analoghe attività artigianali, con divieto di utilizzo di vani interrati o seminterrati, fatte salve eventuali deroghe previste dai regolamenti edilizi locali.
2. Tale attività, può essere svolta congiuntamente all'attività di estetista, a condizione che venga garantita la completa autonomia dei locali operativi; è consentita la condivisione di pertinenze comuni quali ingresso, attesa, servizio igienico.
3. I locali in cui si svolge l'attività di tatuaggio e piercing, nei limiti del rispetto della potestà regolamentare comunale, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) altezza minima di 2,70 m., fatte salve altre previsioni in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro o specifiche deroghe contenute nei regolamenti edilizi locali;
- b) sala d'attesa, separata dai locali in cui si svolgono le prestazioni con superfici aeranti ed illuminanti di tipo naturale e diretto in rapporto rispettivamente di 1/20 e 1/10 della superficie di calpestio, fatte salve diverse previsioni previste dai regolamenti edilizi locali; qualora l'aerazione naturale sia carente rispetto al requisito minimo previsto, e comunque non oltre il 50%, essa dovrà essere integrata con impianto di aerazione artificiale tale da garantire almeno 3 ricambi vol/h, regolarmente sottoposto a manutenzione ordinaria ai sensi della normativa vigente;
- c) almeno un servizio igienico, aerato naturalmente o artificialmente, e provvisto di locale antibagno attrezzato con lavandino dotato di rubinetteria a comando "non manuale", distributore di sapone liquido, asciugamani a perdere e cestino portarifiuti munito di coperchio;
- d) locali o spazi specifici, non identificabili con l'antiwc, destinati a:
- sanificazione e sterilizzazione della attrezzature, opportunamente attrezzato;
 - spogliatoio fornito di armadietti individuali a doppio scomparto;
 - ripostiglio/magazzino arredato di appositi armadi per il deposito del pulito e del materiale d'uso, deposito dello sporco e dei rifiuti, deposito degli attrezzi per le pulizie;
- e) locale apposito ed esclusivo, in cui sono effettuati i trattamenti di tatuaggio e piercing rispondente ai seguenti requisiti:
- superficie minima pari a 9 mq, da aumentare di almeno 5 mq per spazio da destinare alla eventuale sterilizzazione delle attrezzature; l'area destinata alla sterilizzazione dovrà in ogni caso essere opportunamente separata dalla zona operativa;
 - in presenza di più operatori ciascuno dovrà operare in locali distinti ovvero all'interno dello stesso locale purché in spazi delimitati (box) tra loro non comunicanti; la superficie minima calpestabile di ciascun box non dovrà essere inferiore a 6,00 mq con pareti divisorie di altezza minima di 2.20 m; lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non potrà comunque risultare inferiore a 0,50 m;
 - nel caso di struttura organizzata in box, la sterilizzazione dovrà avvenire in locale dedicato;
 - pavimento e rivestimenti delle pareti, fino a 2,00 m di altezza, impermeabili e perfettamente lavabili, nonché realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego;
 - presenza di lavandino con acqua calda e fredda a comando "non manuale", distributore di sapone liquido ed asciugamani a perdere in ciascun locale operativo e/o box;
 - superfici aeranti ed illuminanti di tipo naturale diretto in rapporto rispettivamente di 1/20 e 1/10 della superficie di calpestio;
 - qualora l'aerazione naturale sia carente rispetto al requisito minimo previsto, e comunque non oltre il 50%, essa dovrà essere integrata con impianto di aerazione artificiale tale da garantire almeno 3 ricambi vol/h, regolarmente sottoposto a manutenzione ordinaria ai sensi della normativa vigente.

Articolo 18

Requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

1. Gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio, dotato di sportelli, per quella pulita.
2. Gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiata ad ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione alle dimensioni dell'esercizio e al numero dei lavoranti nonché di una cassetta pronto soccorso.

3. Il mobilio e l'arredamento degli esercizi devono presentare caratteristiche costruttive tali da permetterne una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Gli esercizi per l'attività di barbiere e di acconciatore devono essere dotati di sedili rivestiti con materiale lavabile.

4. L'utilizzo delle attrezzature e delle dotazioni tecniche deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre negli esercizi di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
- b) la strumentazione e i materiali utilizzati devono essere preferibilmente di tipo monouso e, dopo l'utilizzo, devono essere raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 7. In particolare, le attrezzature esclusivamente monouso, come le lame per rasoio, a qualunque uso siano dirette, devono essere eliminate dopo ogni prestazione;
- c) gli strumenti acuminati o taglienti, se non monouso, devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e, prima della successiva utilizzazione, devono essere lavati, spazzolati, disinfettati e sterilizzati;
- d) ogni parte di tutte le apparecchiature ed attrezzature che hanno diretto contatto con l'utente devono essere rimuovibili in modo da essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, qualora non siano monouso, sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzate;
- e) gli strumenti che non sono monouso e non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, devono essere sostituiti nonché lavati, spazzolati e disinfettati;
- f) la sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore mediante l'impiego dei seguenti apparecchi, da utilizzare secondo le indicazioni del costruttore:
 - autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d'acqua in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d'acqua a 126 gradi centigradi per 10 minuti;
 - stufa a secco produttiva di calore secco mediante schema operativo di temperatura a 180 gradi centigradi per un'ora o a 160 gradi centigradi per due ore;
 - sterilizzatore a sfere di quarzo in cui è raggiunta una temperatura di circa 250 gradi centigradi; la sterilizzazione è ottenuta mediante l'inserimento per pochi secondi di uno strumento fra le sfere. Tale tipo di sterilizzazione è consentita esclusivamente per gli strumenti a totale immersione.

Gli apparecchi per la sterilizzazione devono essere sottoposti a periodici controlli o verifiche al fine di accertarne il buon funzionamento in conformità a quanto previsto dai relativi manuali d'uso;

g) gli strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione sono sottoposti a disinfezione ad alto livello. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore o per via chimica, mediante immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti già confezionate, o da approntare sul momento, per il periodo di tempo indicato dal produttore del disinfettante. Compiuto il periodo di tempo, l'operatore dovrà estrarre gli strumenti dal disinfettante mediante pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavarli in acqua sterile e asciugarli mediante teli sterili;

h) prima della sterilizzazione o della disinfezione ad alto livello, l'operatore deve: immergere gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti o per un periodo ridotto a pochi minuti se utilizza un apparecchio ad ultrasuoni; successivamente, lavare e spazzolare gli strumenti in acqua corrente; dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciugare gli strumenti con salviette monouso;

i) in attesa di utilizzazione, gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello devono essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello. A tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori con lampade germicide.

5. In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo.

6. È vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine devono essere usati polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da smaltire dopo l'uso.

7. Qualora in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo sia esercitata l'attività di acconciatore e/o di estetista, la sterilizzazione può avvenire in luoghi diversi da quello in cui si svolge la manifestazione pubblica, a condizione che il trasporto avvenga con l'utilizzo di idonei contenitori dedicati alle attrezzature.

Articolo 19

Norme igieniche per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing

1. Prima dell'esecuzione delle procedure di tatuaggio e piercing l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità. In particolare, le procedure non devono essere effettuate su individui con lesioni della cute o delle mucose.
2. Gli operatori, a tutela dei clienti e di se stessi, devono seguire le seguenti norme igieniche per la prevenzione delle malattie infettive:
 - usare guanti in lattice, o altro materiale idoneo, "monouso" in tutte le fasi di lavoro, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue: i guanti devono essere esclusivi per ogni cliente e comunque cambiati dopo ogni trattamento; durante i processi di decontaminazione delle superfici e delle attrezzature sono più idonei all'uso, per la loro resistenza, i guanti in gomma. Le mani vanno sempre lavate e disinfettate prima e dopo l'uso dei guanti;
 - impiegare solo aghi monouso e sterili da smaltire in appositi contenitori rigidi a chiusura ermetica; gli strumenti da utilizzare nell'attività devono essere monouso, laddove reperibili sul mercato, altrimenti – dopo l'utilizzo – devono essere sottoposti a lavaggio, disinfezione e sterilizzazione o, in rapporto al materiale di cui sono composti, a disinfezione ad alto livello.
3. La sterilizzazione si ottiene utilizzando esclusivamente uno dei seguenti apparecchi:
 - autoclave per sterilizzazione a vapore saturo;
 - stufa a calore secco con schema operativo tipo di temperatura minima di 170° per 2 ore.
4. A tutti gli operatori è fatto obbligo di indossare adeguati indumenti da lavoro dedicati all'uso esclusivo nell'attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia ed il decoro.
5. Dopo ogni intervento il materiale monouso e quello utilizzato per il tamponamento e le medicazioni deve essere eliminato secondo le disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 10 del DPR 15.07.2003 n. 254, in particolare secondo le precisazioni evidenziate con la Circolare Ministero dell'Ambiente UL/2004/4748.
6. L'operatore deve poter dimostrare ad ogni controllo, attraverso idonea documentazione, la provenienza dei colori e dei pigmenti usati per il tatuaggio, nonché dei gioielli e degli oggetti di metallo o di altra composizione – utilizzati per il piercing, al fine di garantirne la rintracciabilità.
7. Restano in ogni caso applicabili, per quanto attiene la composizione dei prodotti per tatuaggi e trucchi permanenti, i principi e le disposizioni di cui alla Risoluzione Europea ResAP(2008)1 sui caratteri utilizzati per la valutazione della loro innocuità ai fini della protezione della salute pubblica.

8. Le procedure di tatuaggio e piercing in soggetti età inferiore a 18 anni devono essere effettuate con il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale.
9. La foratura del lobo dell'orecchio è consentita, oltre che negli studi di estetica e di tatuaggio e piercing, anche all'interno di altre regolari attività commerciali – coerenti con l'oggetto da applicare – purché sia utilizzato il dispositivo a capsule monouso e siano rispettate le procedure e le condizioni evidenziate nell'*Appendice* allegata al presente documento.
10. Conformemente alle specifiche indicazioni contenute nelle “Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” trasmesse dal Ministero della Sanità con nota n. 2.8/170 del 20.02.1998:
 - a) gli utenti dovranno essere informati dei rischi connessi alle prestazioni; a tale scopo a tutti dovrà essere consegnata la “Nota Informativa” come da *Allegato A1*;
 - b) gli utenti dovranno essere informati delle modalità di esecuzione della prestazione richiesta e delle caratteristiche dei prodotti utilizzati;
 - c) dovrà essere acquisito il consenso informato scritto; la documentazione comprovante tale consenso dovrà essere conservata presso l'esercizio per almeno 5 (cinque) anni.

Articolo 20

Norme igieniche per l'esercizio delle attività

1. I locali, le attrezzature, le apparecchiature e gli strumenti utilizzati devono essere tenuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione. Durante le pulizie è bene utilizzare guanti in gomma per la protezione delle mani. I servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno ed ogni volta se ne presenti la necessità. Il materiale utilizzato per la pulizia dei servizi igienici deve essere lavato e trattato con derivati del cloro e non deve essere impiegato per pulire altri locali.
2. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettanti: le vasche, le apparecchiature per l'abbronzatura, gli impianti di sauna, il bagno turco e il bagno di vapore.
3. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti nonché protetti con lenzuoli monouso: i carrelli, le poltrone e i lettini per massaggi e per altre prestazioni in ambito estetico.
4. Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ciascuna prestazione. La biancheria usata è lavata con temperatura a 90 gradi centigradi o, comunque, con temperature non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa la candeggina, prima dell'ultimo risciacquo.
5. A tutti gli operatori è fatto obbligo di utilizzare adeguati indumenti da lavoro dedicati all'uso esclusivo nell'attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia ed il decoro.
6. Gli operatori assicurano l'igiene delle mani tramite unghie corte e pulite; assenza, durante i trattamenti, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi; cura e protezione di eventuali abrasioni, ferite o infezioni; lavaggio accurato, con sapone preferibilmente liquido, all'inizio e al termine dell'attività lavorativa, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo aver fumato nonché prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che comportino un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente.
7. È fatto obbligo l'uso di guanti specifici per coloro che adoperano tinture o altro materiale di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.1924 n. 1938 e che, per il sistema di permanente “a freddo”, maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati. Per le estetiste è preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando eseguono trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente, nonché quando utilizzano prodotti aggressivi o allergizzanti.
8. Nell'esercizio dell'attività devono essere esclusivamente impiegati prodotti cosmetici regolarmente autorizzati, con particolare riferimento a quelli contenenti acido

tioglicolico. È fatto divieto di impiegare qualsiasi preparazione cosmetica estemporanea, al di fuori delle sostanze e con l'osservanza delle modalità previste dalla Legge 713/1986.

9. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e dei vari prodotti adoperati.

Articolo 21

Prodotti utilizzati nell'attività

1. Le tinture, i fissanti, i coloranti e i prodotti cosmetici impiegati devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia ed, in particolare, dalla Legge 713/1986. I componenti dei pigmenti usati per l'esecuzione dei tatuaggi, del disegno epidermico e del trucco semipermanente devono essere conformi a quanto previsto dalla Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2008)1 del 20 febbraio 2008 (Resolution on tattoos and permanent make-up).

CAPO QUARTO

Orari e tariffe

Articolo 22

Orari, tariffe e pubblicità

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui al presente regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, gli esercizi possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 07:00 (sette) alle ore 22:00 (ventidue) non superando comunque il limite massimo delle 13 (tredici) ore giornaliere.
3. Gli esercizi osservano la chiusura domenicale e festiva salve le giornate di deroga concesse dal Comune secondo le modalità di cui al comma 1.
4. Gli esercizi posti all'interno di centri commerciali devono rispettare gli orari e le giornate di apertura e chiusura del centro stesso.
5. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa e rimessa alla discrezione del singolo esercente.
6. Il titolare dell'attività ha l'obbligo di esporre al pubblico in modo visibile e leggibile:
 - il tariffario dei prezzi praticati, all'interno del locale;
 - il cartello degli orari di apertura e chiusura adottato, che dovranno rispettare i contenuti delle disposizioni comunali di cui al comma 1, ben visibile e leggibile dall'esterno;
 - l'avviso del periodo di chiusura per ferie, ben visibile e leggibile dall'esterno;
 - l'avviso di eventuali periodi di sospensione dell'attività, ben visibile e leggibile dall'esterno.

CAPO QUINTO

Controlli e sanzioni

Articolo 23

Vigilanza e Controlli

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, fatte salve le competenze dell'Azienda U.L.S.S. in materia di accertamenti di igiene sanitaria. A tal fine gli incaricati alla vigilanza e al controllo possono accedere nei locali in cui è esercitata l'attività.

Articolo 24

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento trovano applicazione i concetti e le procedure previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii.
2. L'esercizio dell'attività di acconciatore in assenza dell'abilitazione professionale o senza aver previamente presentato la S.C.I.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 ad Euro 5.000,00 come previsto dall'art. 7, comma 1, della L.R. 28/2009.
3. L'esercizio dell'attività di estetista in assenza dell'abilitazione professionale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,45 ad Euro 2.582,28 come previsto dall'art. 12, comma 1, della Legge 1/1990.
4. L'esercizio dell'attività di estetista senza aver previamente presentato la S.C.I.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,45 ad Euro 1.032,91 come previsto dall'art. 12, comma 2, della Legge 1/1990.
5. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing in assenza dei requisiti di idoneità soggettiva previsti dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 o senza aver previamente presentato la S.C.I.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 500,00.
6. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 28/2009, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 1.000,00:
 - chi esercita l'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio;
 - chi, nell'esercizio dell'attività di acconciatore, non osserva gli orari e l'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui all'art. 22.
7. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 500,00:
 - chi esercita l'attività di estetista o di tatuaggio e piercing in forma ambulante o di posteggio;
 - chi, nell'esercizio dell'attività di estetista o di tatuaggio e piercing, non osserva gli orari e l'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui all'art. 22.
8. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00 chi, nell'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista o di tatuaggio e piercing, omette di:
 - esporre copia della S.C.I.A. nel locale destinato all'attività;
 - esporre le tariffe professionali e il cartello degli orari secondo le modalità indicate all'art. 22
9. Salvo quanto previsto ai commi da 2 a 8, le ulteriori violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 500,00.
10. Nel caso di particolare gravità della violazione o di recidiva, il Comune, previa diffida (che assume valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della

Legge 241/1990 e ss.mm.ii), può disporre la sospensione dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Comune entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla notifica della sospensione, il Comune ordina la chiusura dell'attività.

11. Il Comune ordina la chiusura dell'esercizio quando il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni consecutivi, fatta eccezione per i seguenti casi:
 - a) gravi indisponibilità fisiche dei titolari o dei famigliari;
 - b) maternità;
 - c) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
 - d) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell'Azienda U.L.S.S.

Articolo 25

Chiusura dell'esercizio

1. Salvo quanto previsto all'art. 24, il Comune ordina l'immediata cessazione dell'attività esercitata disponendo altresì la chiusura dell'esercizio nei seguenti casi:
 - a) mancata presentazione della S.C.I.A. nei casi previsti dagli articoli 2, 4, 5, 7 e 8;
 - b) assenza dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di barbiere, di acconciatore e di estetista o dell'idoneità soggettiva prevista dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing;
 - c) mancato adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'U.L.S.S. decorso il periodo di sospensione di cui al comma 1 dell'articolo 11.
2. Quando l'ordine non è eseguito, il Comune dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

CAPO SESTO

Norme finali e di rinvio

Articolo 26

Disapplicazioni di norme precedenti

1. Cessano di avere applicazione tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia ed, in modo particolare, quelle contenute nel Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 02/03/2000 e successiva modifica con deliberazioni C.C. n. 19 del 13/04/2000 e n. 30 del 27/09/2006.

Articolo 27

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si osservano le disposizioni contenute nelle disposizioni normative vigenti in materia.

Articolo 28

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle norme previste dal vigente Statuto Comunale.